

Regolamento del C.A.F.R.E.

[D.R. 3 ottobre 2016, n. 48102 - Emanazione](#)

Articolo 1 – *Il C.A.F.R.E.*

1. Il Centro interdipartimentale per l'Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa, di seguito denominato CAFRE, è costituito a norma dell'art. 39 dello Statuto dell'Università di Pisa e del Regolamento generale di Ateneo, su proposta dei seguenti Dipartimenti:

- Chimica e chimica industriale
- Civiltà e forme del sapere
- Filologia, letteratura e linguistica
- Fisica
- Giurisprudenza
- Informatica
- Ingegneria civile e industriale
- Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
- Matematica
- Medicina clinica e sperimentale
- Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica
- Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
- Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
- Scienze della terra
- Scienze politiche
- Scienze veterinarie

Articolo 2 – *Le finalità*

1. Il CAFRE è un centro di formazione e di ricerca interdisciplinare che persegue le seguenti finalità istituzionali:

- promuovere, sviluppare e coordinare attività nel settore della formazione in servizio di insegnanti su tematiche disciplinari ma anche di tipo generale, quali l'educazione alimentare, alla salute, alla legalità, alla cittadinanza attiva, all'uso delle tecnologie;
- promuovere, sviluppare e coordinare attività nel settore dell'aggiornamento tecnico-professionale di personale di enti e aziende sia pubbliche che private;
- promuovere, sviluppare e coordinare attività di ricerca sulle tematiche, generali o disciplinari, connesse con la formazione educativa e l'aggiornamento professionale;
- mantenere contatti con analoghe istituzioni presenti in altre sedi universitarie italiane e straniere e con agenzie formative e di consulenza nazionali e internazionali, al fine sia di scambiare idee ed esperienze, sia di individuare ed intraprendere attività di formazione e di ricerca di comune interesse.

Articolo 3 – La sede

1. La sede del CAFRE è stabilita presso il dipartimento di afferenza del Direttore o presso altro dipartimento, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, approvata dal Consiglio del CAFRE.

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi del CAFRE:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio
- c) la Giunta

Articolo 5 – Il Direttore

1. Per l'elezione e le funzioni del Direttore valgono le norme previste dallo Statuto e le norme di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 6 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del CAFRE.

2. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dagli afferenti al CAFRE e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato da e fra il personale messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al CAFRE e con mandato di durata corrispondente a quella del mandato del Direttore. Fanno altresì parte del Consiglio tre studenti designati da e fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al CAFRE.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CAFRE, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e le norme di cui al Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 7 – La Giunta

1. La Giunta è l'organo di raccordo tra il Consiglio e il Direttore, nonché di ausilio del Direttore per l'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta ha compiti di istruttoria, che esercita su tutte le materie attribuite al Consiglio del Centro. Espleta i compiti da questo delegati.

3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vice-direttore e da un rappresentante di ciascuno dei dipartimenti aderenti, appositamente designato da e fra i docenti del medesimo dipartimento facenti parte del Consiglio del CAFRE; fanno altresì parte della Giunta un rappresentante dei docenti che fanno parte del Consiglio del CAFRE e che afferiscano a dipartimenti che non figurano tra quelli di cui all'articolo 1, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un rappresentante degli studenti facente parte del Consiglio, tutti appositamente designati dalle rispettive componenti presenti all'interno dello stesso Consiglio. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.

4. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CAFRE, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8 - *Modalità di adesione dei dipartimenti e di afferenza dei docenti*

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al CAFRE successivamente alla sua costituzione, deve presentare al Direttore del CAFRE motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del CAFRE e dell'elenco dei membri del dipartimento che intendono afferirvi.

2. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del CAFRE. L'afferenza di un docente al CAFRE successivamente alla sua costituzione non comporta l'adesione del relativo dipartimento al CAFRE. Tale afferenza è deliberata dal Consiglio del CAFRE su richiesta motivata dell'interessato, previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso in cui questo non aderisca al CAFRE.

Articolo 9 – *Modalità di recesso*

1. Qualora un dipartimento intenda recedere dal CAFRE, deve darne comunicazione agli organi del CAFRE stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta.

2. Sul recesso delibera il Consiglio del CAFRE e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del CAFRE ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso.

3. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del CAFRE ovvero dalla adesione del dipartimento al CAFRE stesso. Il recesso di un dipartimento non modifica lo status dei suoi membri afferenti al CAFRE.

4. Qualora un singolo docente intenda recedere dall'afferenza al CAFRE ne darà comunicazione scritta al Direttore del CAFRE e al Direttore del dipartimento di afferenza.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento, personale e attrezzature

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del CAFRE sono costituite da:

- i contributi versati dai dipartimenti afferenti al CAFRE;
- ulteriori finanziamenti erogati per specifici progetti;
- finanziamenti derivanti da attività esterne per conto terzi.

2. Il dipartimento di afferenza del Direttore, o altro dipartimento la cui disponibilità sia stata accolta dal Consiglio del CAFRE, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, mette a disposizione del CAFRE le risorse logistiche e di personale tecnico-amministrativo necessarie al suo funzionamento.

3. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del CAFRE sono acquisite facendo ricorso alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 11 – Modalità di gestione amministrativo-contabile

1. Il dipartimento di afferenza del Direttore, o altro dipartimento la cui disponibilità sia stata accolta dal Consiglio del CAFRE, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, cura la gestione amministrativo-contabile del CAFRE per anno solare e non per anno accademico, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 12 – Modalità di collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati

1. Il CAFRE, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con le modalità definite nei regolamenti di Ateneo in materia, può stabilire, attraverso la stipula di contratti e convenzioni, forme di collaborazione con persone e/o strutture dell'Ateneo e/o di altri Atenei e/o di enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi.

Articolo 13 – Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio del CAFRE, viene trasmesso al senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello statuto, è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Eventuali modifiche e integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio con le stesse modalità e termini di cui al comma precedente.